

Sandro Chignola, *Fragile cristallo. Per la storia del concetto di società*, Napoli, Editoriale scientifica, 2004, 658 pp. (dall'*Introduzione*)

Due parole per giustificare il titolo di questo libro, innanzitutto. Nella prefazione alla prima edizione del *Capitale*, Karl Marx accenna al fatto di come anche nelle classi dominanti inizi a farsi largo l'idea che la società non sia un solido cristallo, ma un organismo capace di trasformarsi e in costante trasformazione¹. Mi è piaciuto giocare con questa espressione. Nulla di più. Il lavoro delle scienze giuridiche e politiche della prima metà del XIX secolo è un lavoro di neutralizzazione e di stabilizzazione. Condotto attraverso drastiche innovazioni concettuali e modificazioni decisive nell'assetto delle discipline. «Società» è il termine che viene allora scelto per nominare l'insieme di tensioni, contraddizioni e problemi che derivano dalla ricaduta delle idee di libertà e di uguaglianza² e per alludere al campo sul quale deve esercitarsi lo sforzo di ricomposizione della scienza. Leggi evolutive, definizioni dinamiche, schemi per l'interpretazione della tendenza vengono formulati per rendere *trasparenti*, e quindi leggibili, processi che sfuggono alla classificazione e che devono essere compresi, per poter essere dominati.

E, tuttavia, è un ben fragile cristallo di rapporti quello che la scienza riesce a formalizzare attraverso il concetto di società. L'elemento nuovo che essa deve pensare è l'individuo, la cui moderna genealogia coincide con una *dis-sociazione*. Con una drastica *déliason*. Quello che enuncia nei preamboli delle carte costituzionali della Rivoluzione i propri diritti fondamentali è il soggetto che rivendica la propria liberazione dal sistema di ceti e di corporazioni dell'antico regime. Esso si individua rispetto alla «*société de sociétés*»³ dell'antica costituzione europea sciogliendo le strutture di inclusione e di affiliazione che a quest'ultima sono proprie e identificandosi, senza resto, all'elemento *in-differenziato* e *formale* della volontà. Gli individui moderni si percepiscono come individui uguali e liberi, perché tutti allo stesso modo in possesso del diritto ad esprimere la propria volontà. Questo diritto soltanto è ciò che rimane loro *comune*.

Come pensare allora il legame tra di loro? Che «società» è quella che i liberi individui esprimono nelle loro relazioni e quale la qualità giuridica di quest'ultime? Sino a che punto può spingersi una tendenza, quella moderna, alla dissociazione, alla privatizzazione dei rapporti tra i singoli prima di innescare spinte altrettanto radicali in direzione contraria e trasformare le conquiste rivoluzionarie del 1789 in premessa per l'assoggettamento a nuove forme di tutela?

La moderna società dei privati può essere ottenuta solo attraverso un costante contrasto delle tendenze alla dispersione che la lavorano dall'interno. Integrando e sostenendola in termini politici. Predisponendo i soggetti ad un uso appropriato della loro libertà. Lo Stato agisce perciò rispetto alla società – che finisce così con l'identificare, nelle teoriche del diritto e della politica della prima metà del secolo XIX che verranno prese in considerazione nel corso di questo lavoro, l'altro lato di una stessa sintesi politica – nella doppia figura di istitutore e di garante della libertà dei cittadini⁴. Istitutore, perché è all'ombra dello Stato assoluto e dei suoi apparati amministrativi che il soggetto moderno elabora ed espande la propria autonomia. Garante di quest'ultima, perché il lavoro di sincronizzazione e di regolazione della cooperazione sociale di cui esso si fa carico si dimostra necessario per la stessa esplicitazione della potenza di autodeterminazione del libero soggetto che in essa si individua.

¹ MARX, *Das Kapital*, Vorwort, MEW, Bd. 23 p. 16.

² LANDSHUT (1969), p. 85.

³ L'espressione è di Jean-Etienne-Marie Portalis e ricorre nel *Discours préliminaire* al *Code civil*. Il *Discours* può ora essere letto in *Naissance du code civil – La raison du législateur*, Paris, Flammarion, 1989. Cfr. p. 36.

⁴ Cfr. ROSANVALLON (1990), p. 96; MANNORI-SORDI (2002), p. 79.

Il concetto di società serve, in questo contesto, per alludere al sistema di relazioni quasi-naturali che gli individui intessono tra di loro e per definire il campo disegnato dal dispiegarsi delle tecnologie di governo che devono essere predisposte per compensare le distelegie dello scambio. La società è allo stesso tempo ciò che deve essere governato (e che pertanto espone al rischio di un possibile *eccesso* di regolazione) e ciò che deve essere prodotto (e che perciò non può tollerare una *carenza* di integrazione), facendo sì che gli individui possano essere socializzati all'altezza della libertà dei moderni⁵. Da un lato la società come spazio di libera interazione, dall'altro la necessità che questa stessa libera interazione venga creata, sostenuta, organizzata – ma non soffocata –, preparando l'individuo, liberandolo dalla gabbia degli *status* e dai limiti che eventualmente gli impediscono di sostenere il peso della propria libertà, mantenendo universalmente aperte per tutti le condizioni della libera autodeterminazione.

Sconnettere società e Stato, produrre la loro asimmetria, significa assumere sul piano della scienza i due fuochi dell'ellissi definita dal moderno concetto di libertà. Il processo per cui il libero soggetto viene supposto intessere da sé il sistema dei rapporti nei quali si trova incluso e che rappresentano il precipitato delle sue capacità di cooperazione, da un lato. E dall'altro il sistema delle istituzioni e degli apparati chiamati a recepire le istanze di autodeterminazione che quella libera cooperazione esprime, per organizzarle, rinsaldarle e poterle mantenere libere.

Non sorprende, allora, che uno dei principali punti di svolta per l'innovazione giuridica e per la progettazione costituzionale sia rappresentato dall'assunzione della «questione sociale». Quella che si presenta come una fenomenologia-limite della crisi della cittadinanza, come il portato di una radicale *patologizzazione* del rapporto sociale, può essere portata alla luce ed interpretata come l'evidenziarsi della dinamica fondamentale che spinge il processo della democrazia. La genealogia del soggetto di diritto coincide, lo abbiamo già accennato, con una *dis-sociazione*. Con il dissolversi delle identità di ceto, delle solidarietà parziali, del sistema degli ordini e dei corpi intermedi. Sin dalle origini, il moderno soggetto libero si individua per effetto dell'azione di spoliticizzazione con cui la monarchia assoluta investe la *societas civilis*, concentrando nei suoi apparati l'iniziativa politica e la sovranità. L'individuazione delle relazioni sociali viene così a dipendere da un drastico lavoro di privatizzazione, che comporta che nella pubblica ragione dello Stato e dell'amministrazione monarchica vengano concentrandosi le istanze della produzione e del controllo del sistema di garanzie giuridiche preliminari all'esplicitarsi della libera iniziativa. Il *soggetto* viene prodotto in quanto *assoggettato* al trascendentale della libertà che il diritto si incarica di perimetrire.

Questa *patogenesi* del moderno soggetto di diritto⁶, la cui libertà coincide con un'integrale spoliticizzazione e i cui spazi d'azione vengono ritagliati sul lato interno del cono d'ombra proiettato dai dispositivi di sovranità che neutralizzano il conflitto immanente all'individuazione delle relazioni sociali, torna ad inquietare, nell'Ottocento, le scienze giuridiche e politiche. I processi di marginalizzazione che investono le classi del lavoro evidenziano le rigidità ed i limiti delle declaratorie costituzionali e portano in luce il formalismo che affligge la secca separazione tra pubblico e privato che le attraversa. Il sociale viene progressivamente enucleato come il luogo di emersione di una contraddizione decisiva tra la promessa di liberazione avanzata dalla moderna nozione di autodeterminazione e la materiale impossibilità di quest'ultima per quote significative della popolazione. Nel proletario, è l'intero progetto di soggettivazione promosso dalle categorie politico-giuridiche moderne ciò che si dimostra estremamente fragile e costitutivamente votato alla crisi.

E' allora possibile trattenere la scienza sul piano di una scissione? Differenziare drasticamente tra l'esistenza «privata» degli individui – il loro agire e competere sul mercato, il loro disegnare, sul

⁵ Cfr. BURCELL (1991), pp. 139 e ss.

⁶ L'espressione è di KOSELLECK (1972).

piano dello scambio, traiettorie lineari di socializzazione e di composizione degli interessi, il loro identificare la libertà con la libera iniziativa – e uno spazio «pubblico», delimitato a partire dalla non-ingerenza rispetto alla prima, cui venga affidata la semplice regolazione politica degli affari comuni?

Si tratti di pensare l'intervento dello Stato in relazione alle forme di blocco che interrompono il moderno processo della libertà come autodeterminazione nelle classi del lavoro (Lorenz von Stein), o di produrre il rinnovamento disciplinare delle scienze giuridiche e politiche per mezzo dell'identificazione di autonomi paradigmi del sociale (il dibattito tedesco sulla «Gesellschaftswissenschaft»), oppure di riconoscere, ancora, il ruolo crescente degli apparati amministrativi dello Stato rispetto alla tutela dei processi della libera individuazione, il consolidarsi di una semantica del diritto attestata sulla «pubblica utilità» come contrappunto al dispiegarsi delle dinamiche centrifughe dell'interesse «privato» (Tocqueville), è sulla costruzione di uno specifico campo di relazioni intermedie tra individuo e Stato che viene insistendo l'innovazione concettuale.

Parte significativa della storia del concetto di società si colloca dentro questo complesso gioco di riferimenti e di rimandi⁷. La società non è un dato naturale o astorico, né ad essa pertiene alcuna essenza. «Società» è il nome che viene assegnato al sistema di rapporti che diritto e tecnologie di governo (il diritto amministrativo, gli istituti dell'assistenza e dell'intervento sociale, la pedagogia, ad esempio) costruiscono come luogo di compossibilità degli arbitrî e come spazio di dinamiche dello scambio che vengono assunte come «autonome», anche se evidentemente «ortopedizzate» da protesi normative ed istituzionali che mettono in grado gli individui di poterle sostenere⁸.

Ragionare sulla storia dei concetti politici e giuridici significa ragionare sul dispositivo logico complessivo che organizza la modernità e sull'effetto di realtà che i concetti producono permettendo di descrivere, analizzare, progettare o stabilizzare le relazioni tra gli uomini *come se* esse corrispondessero alla forma astratta che assumono nei quadri categoriali dei saperi della politica e del diritto⁹.

L'accesso alla razionalità generale che sovraintende a quel dispositivo può avvenire attraverso l'analisi di istituti, sistematiche autoriali, retoriche anonime in cui si sedimenta un senso comune disciplinare. In questo libro ne ho presi in esame alcuni. E' però sulla loro convergenza di fondo, sul modo in cui viene emergendo un concetto di società come corrispettivo all'esplicitarsi di un'azione «pubblica» di sincronizzazione, organizzazione e governo dei liberi rapporti tra i privati, che questo lavoro intende soffermarsi. Per questo motivo, il libro può essere letto dall'inizio alla fine, nell'autonomia delle tre parti che lo compongono, o muovendo dall'ultima di esse per tornare alla prima. Comunque decida di affrontarlo, il lettore, nel rifrangersi della luce attraverso le diverse facce del *fragile cristallo* del concetto di società, percorrerà singole scansioni di una stessa storia.

⁷ Cfr. CHIGNOLA (2002c); (2003a).

⁸ Si tratta di un tema che ha trovato ampio spazio nella riflessione di Michel Foucault. Tra i molti lavori foucaultiani che potrebbero essere citati, mi limito a rinviare a FOUCAULT (2000), ed in particolare a: vol. II, n. 239, *La «gouvernamentalité»* (1978); n. 255, *Sécurité, territoire, population* (1978); n. 257, *La politique de la santé au XVIII^e siècle* (1979); n. 274, *Naissance de la biopolitique* (1979); e, soprattutto, n. 291, «*Omnes et singulatim*: Toward s a Criticism of Political Reason» (1981). Su questa somma di questioni, tra gli altri: BURCHELL (1996).

⁹ Cfr. CHIGNOLA (2002b); (2003b); DUSO (1999b).